

PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ART. 5-COMMA 4 e ALL'ELENCO DI INTERVENTI IN CALCE ALL'ALLEGATO C

Per le finalità di garantire la pubblica incolumità, la sicurezza e la tutela del territorio il legislatore ha previsto che la relazione di modellazione geologica e sismica è parte integrante del progetto, come stabilito dal § 6.2.1 del DM II.TT. 17.01.2018 (NTC2018).

Quanto sopra premesso e pertanto in relazione a tutte le costruzioni cui si applicano le norme di cui alle predette NTC2018, esaminando la statuizione dell'art. 5, comma 4 del Regolamento sismico, nonché l'elenco di interventi in calce all'Allegato C dello stesso, è necessario apportare alcune modifiche, facendo riferimento alla introduzione dell'art. 94-bis del DPR 380/01 e delle recenti *"Linee guida per individuazione degli interventi di cui all'art. 94-bis"*, approvate con Decreto Min. II.TT. del 30.04.2020", entrato in vigore il 15/05/2020.

Dalle due norme sopra richiamate risulta che gli interventi si dividono in:

- rilevanti
- di minore rilevanza
- privi di rilevanza

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio per ognuna delle tre categorie, per le prime due, rilevanti e di minore rilevanza, è necessario il preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/01, mentre per quelli privi di rilevanza la stessa non è necessaria, in quanto *"opere, interventi e manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio"*.

Alla luce di quanto sopra, nonché allo scopo di allineare la norma regionale con quella nazionale, consegue che per le categorie di opere *rilevanti* e di *minor rilevanza* la relazione geologica è sempre obbligatoria.

Limitatamente agli interventi di "minor rilevanza", in analogia a quanto previsto, per le "costruzioni o gli interventi di modesta rilevanza" dall'ultimo capo del § 6.2.2 delle NTC2018, è consentito che *la relazione geologica a corredo della progettazione, nel caso l'opera ricada in zona ben conosciuta dal punto di vista geotecnico, può basarsi su preesistenti indagini e prove documentate*. Da quanto detto discende la necessità di intervenire anche sul comma 4 dell'art. 5, lo stesso potrebbe essere abrogato.

Per le opere *prive di rilevanza*, invece, è possibile omettere la relazione geologica, riportando in calce all'Allegato C tale precisazione con l'elenco di cui all'art. 8 del regolamento, in luogo dell'elenco delle opere di "modesta entità". Per quanto attiene alla autorizzazione sismica, è inoltre possibile omettere la relazione geologica anche per gli interventi di cui al § 8.4.1 delle NTC2018, in quanto non interessano opere in fondazione, nonché per le varianti non sostanziali di cui all'Allegato A del RR 26/2020.

Relativamente agli "edifici esistenti", fermo restando l'obbligo della relazione geologica (Allegato D del RR 26/2020), si potranno omettere indagini specifiche sul volume significativo del terreno qualora sussistano sufficienti elementi di conoscenza.

Infine, sugli allegati, per interventi rispettivamente "rilevanti" e di "minor rilevanza", il campo "progettista delle strutture e della relazione geotecnica" deve essere suddiviso per le due figure: "progettista delle strutture" (ingegnere) e "relazione geotecnica" (ingegnere o geologo).